

Ordinanza del TAR della Lombardia del 9 febbraio 2009

STRANIERO – REQUISITI PER ACCEDERE AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AI SERVIZI CONNESSI – POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO ALMENO BIENNALE.

Norme impugnate: Art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Parametri costituzionali: Art. 3 Cost.

Il TAR della Lombardia, con ordinanza del 9 febbraio 2009, in riferimento all'art. 3 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno almeno biennale.

A giudizio del remittente il requisito del permesso di durata biennale sarebbe irragionevole perché legato a circostanze estrinseche, dipendenti da valutazioni discrezionali dell'autorità di polizia competente al rilascio di detto permesso basate sulla natura dell'impegno lavorativo. L'art. 5, comma 3bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede, infatti, che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può superare la durata di un anno se rilasciato a seguito di contratto di lavoro a tempo determinato o di due anni se emesso a fronte di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si potrebbe verificare che un cittadino extracomunitario, appena giunto in Italia ottenga un permesso di soggiorno biennale vista la validità dell'offerta lavorativa, mentre la stessa decisione non potrebbe essere assunta per un altro straniero soggiornante in Italia da lungo periodo.